



S T A T U T O

DEL COMUNE DI TRESIGNANA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 30-06-2021
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 19-12-2024
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 15-09-2025

INDICE

TITOLO 1 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Autonomia del Comune	4
Articolo 2 - Territorio e sede comunale.....	4
Articolo 3 - Stemma e gonfalone	5
Articolo 4 – Statuto e regolamenti	5
Articolo 5 - Il cittadino e l’istituzione.....	5
Articolo 6 - Rapporti istituzionali	6
Articolo 7 - Funzioni generali.....	6
Articolo 8 - Programmazione e forme di cooperazione.....	7
Articolo 9 - Compiti per servizi di competenza statale.....	7
 TITOLO 2 - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ.....	 8
Articolo 10 – Organi di governo	8
Articolo 11 – Consiglio comunale	8
Articolo 12 - Organizzazione del Consiglio comunale.....	8
Articolo 13 - I componenti del Consiglio comunale.....	9
Articolo 14 – Gruppi consiliari	9
Articolo 15 - Convocazione e adempimenti della prima seduta	10
Articolo 16 – Documento programmatico	10
Articolo 17 - Commissioni consiliari permanenti.....	10
Articolo 18 - Numero legale e validità delle deliberazioni	10
Articolo 19 - Doveri e prerogative del consigliere	11
Articolo 20 - La Giunta comunale	11

Articolo 21 - Competenze della Giunta	12
Articolo 22 - Il Sindaco – Funzioni	12
Articolo 23 – Il Vicesindaco	13
Articolo 24 - Mozione di sfiducia.....	13
TITOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.....	14
Articolo 25 - Organizzazione degli uffici e del personale - principi generali e finalità ...	14
Articolo 26 - Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione	14
Articolo 27 – Il Segretario comunale.....	15
Articolo 28 - Diritti e doveri dei dipendenti – Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).....	15
Articolo 29 - Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile	15
Articolo 30 – Bilancio.....	16
Articolo 31 - Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale - Sistema di misurazione e valutazione.....	16
Articolo 32 - Controlli interni	16
Articolo 33 - Controlli preventivi e successivi	17
Articolo 34 - Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari.....	17
Articolo 35 - Organo di revisione	17
TITOLO 4 – EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	18
Articolo 36- Principi generali	18
articolo 37 - Modalità di gestione dei servizi.....	18
articolo 38 - Istituzione	18

articolo 39 - Aziende speciali	18
articolo 40 - Fondazioni	19
TITOLO 5 – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA.....	20
Articolo 41 - Forme di collaborazione.....	20
Articolo 42 - Convenzioni	20
Articolo 43 - Consorzi	20
Articolo 44 - Accordi di programma	21
TITOLO 6 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	22
Articolo 45 - Partecipazione	22
Articolo 45-bis – Consulte territoriali e/o tematiche	22
Articolo 46- Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini	22
Articolo 47 - Partecipazione delle ragazze e dei ragazzi	23
Articolo 48 – Istanze, petizioni e proposte	23
Articolo 49 – Consultazione dei cittadini	23
Articolo 50 – <i>Referendum</i>	24
TITOLO 7 – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE - NORME TRANSITORIE E FINALI	26
Articolo 51 – Procedura di approvazione. Entrata in vigore	26
Articolo 52 – Modifiche.....	26
Articolo 53 - Potestà regolamentare	26
Articolo 54 – Rinvio	26

TITOLO 1 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Tresignana, istituito con legge della Regione Emilia-Romagna 5 dicembre 2018, n. 16, pubblicata sul BUR n. 378 del 5 dicembre 2018:

- è un ente autonomo dotato di un proprio Statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana;
- ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato;
- ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio Statuto e dei propri regolamenti. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato;
- è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e pubblicità.

2. Il presente Statuto è fonte normativa della disciplina dell'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

Articolo 2 - Territorio e sede comunale

1. L'attuale conformazione geografica del comune è il risultato della fusione degli estinti comuni di Tresigallo e Formignana, già enti territoriali autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale e i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano, e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio. Il territorio del Comune confina secondo il piano topografico approvato dall'ISTAT.

2. La sede legale del Comune è ubicata nel palazzo civico, in località Tresigallo – Piazza Italia, 32.

3. Nella sede dell'ex Municipio di Formignana sono ubicati sportelli polifunzionali per i servizi di prossimità al cittadino. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse del territorio comunale.

5. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. Il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.

6. Il territorio del comune comprende le località di Tresigallo, Formignana, Brazzolo, Final di Rero, Rero, Roncodigà.

7. La modifica della denominazione delle località può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

8. La comunità locale riconosce, ai soli fini civili, la Natività di Maria quale Patrona. Il giorno 8 del mese di Settembre, festività del Patrono, è giorno festivo.

Articolo 3 - Stemma e gonfalone

1. Il comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. È fatto divieto di utilizzare e riprodurre i predetti simboli comunali, per uso commerciale, per fini politici e per ogni altra finalità non istituzionale dell'Ente.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4 – Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa, organizzativa e amministrativa del Comune, nonché quella impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Stabilisce le norme fondamentali dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni agli organi e le forme di garanzia delle minoranze, determina l'ordinamento generale dei servizi pubblici del Comune, definisce il quadro normativo di riferimento delle forme di partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio.
2. L'ente adeguerà lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
3. Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello Statuto, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 5 - Il cittadino e l'istituzione

1. Il Comune riconosce nel diritto e nella responsabilità dei cittadini a partecipare alle funzioni e alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.
2. Il Comune garantisce, tutela e regola il diritto del cittadino a partecipare in modo diretto e propositivo ai procedimenti amministrativi. Esso assicura la più ampia informazione dei cittadini sulla organizzazione e gestione dei propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, sui propri programmi, atti e iniziative.
3. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
4. È dovere dei cittadini rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro cittadino,

l'ambiente ed i beni culturali e naturali; concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che il Comune definisce in base alla legge e alla potestà impositiva autonoma a esso attribuita.

Articolo 6 - Rapporti istituzionali

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di leale collaborazione con gli altri enti locali territoriali, l'Unione dei Comuni, la Regione e lo Stato. È soggetto di delega e di decentramento, informa la propria attività ai criteri di semplicità, della trasparenza e dell'efficacia per rendere più proficue le collaborazioni istituzionali.
2. Il Comune di Tresignana partecipa all'Unione dei Comuni denominata "Terre e Fiumi" alla quale trasferisce alcune funzioni secondo la normativa di riferimento.

Articolo 7 - Funzioni generali

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Tresignana. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere forme associative;
 - valorizzazione e promozione delle attività economiche, culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;
 - valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo l'iniziativa imprenditoriale dei privati volta alla realizzazione del bene comune;
 - sostegno alla realtà della cooperazione quando persegue obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - rispetto e tutela delle libertà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

- sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 - promozione di rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio.
4. Il Comune infine:
- garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;
 - garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all'attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualità della vita;
 - attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità del tessuto urbano;
 - ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli come sancito dalla Costituzione;
 - allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, le cui modalità di elezione e funzionamento saranno stabiliti con apposito regolamento.

Articolo 8 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
2. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra comunale, regolando i rapporti conseguenti mediante la stipula di convenzioni.
3. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento e ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesti.

Articolo 9 - Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Esso svolge ulteriori funzioni per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge stessa.
2. Le funzioni del comma 1 del presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

TITOLO 2 - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

Articolo 10 – Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. L'elezione, le attribuzioni e il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.
3. Il Comune garantisce il perseguimento della pari opportunità fra uomo e donna. Pertanto sostiene il principio dell'equilibrata rappresentanza negli organi dell'ente, anche non elettivi, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Esso garantisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta.

Articolo 11 – Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. Assume gli atti fondamentali nelle materie ad esso riservate dalla legge e, nell'ambito di quest'ultima, dal presente Statuto. Verifica l'attuazione dei propri atti di indirizzo, controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta ogni iniziativa utile a tutelare l'interesse pubblico generale della collettività.
2. Il Consiglio comunale è competente all'adozione dei regolamenti del Comune e li approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il Consiglio adotta i propri provvedimenti mediante votazioni a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio. I provvedimenti si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze diverse a norma di legge, di Statuto e di regolamento.
4. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
5. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune e altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.
7. Il Consiglio comunale, entro 45 giorni dalla convalida, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e altre istituzioni, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Il Consiglio comunale nomina inoltre i suoi rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Articolo 12 - Organizzazione del Consiglio comunale

- 1 L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati da

apposito regolamento. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco e, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, al Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui al testo unico degli enti locali. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (somma di voti ottenuta addizionando i voti di lista ai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri). A parità di cifra individuale per consigliere anziano si intende il più anziano di età.

2. In alternativa, nel corso della prima seduta del Consiglio la presidenza può, essere attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri di maggioranza. In questo caso il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, garantendone il regolare funzionamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e garanzia e intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. Egli, di concerto con il Sindaco, convoca il Consiglio e lo presiede. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Vicepresidente eletto tra i consiglieri della minoranza successivamente alla elezione del Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni vicarie di presidenza vengono assunte dal Consigliere più anziano ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (maggiore cifra individuale) e in caso di ulteriore parità al consigliere comunale più anziano di età presente in aula.

Articolo 13 - I componenti del Consiglio comunale

1. I componenti del Consiglio comunale rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Hanno diritto di iniziativa e di impulso su ogni questione di competenza del Consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere tutti gli atti e le informazioni necessarie all'espletamento del mandato e a richiederli agli uffici comunali o presso gli enti, gli organismi e le società partecipate dal Comune, presso i quali si trovino custoditi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge.
3. I componenti del Consiglio comunale hanno diritto ad aspettative, indennità, permessi, licenze e rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina i modi di esercizio delle prerogative dei componenti del Consiglio.

Articolo 14 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri, si costituiscono in Gruppi consiliari. La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei Gruppi sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2. Ogni gruppo, regolarmente costituito, elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio. Qualora la comunicazione non avvenga si ritiene destinatario di ogni riferimento formale il consigliere che in ogni lista abbia riportato il maggior numero di voti. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere.
3. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza dei capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 15 - Convocazione e adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco e deve tenersi entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti.
3. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco, l'eventuale elezione del Presidente, nel caso di cui all'articolo 12, comma 2, e la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 16 – Documento programmatico

1. Entro 120 giorni dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. È data facoltà ai singoli consiglieri di formulare proposte di integrazione e/o modificazione delle linee programmatiche.

Articolo 17 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire, al suo interno, Commissioni permanenti con criteri proporzionali ed in forme atte a garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
2. Il numero, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti nonché il criterio di proporzionalità ai sensi del comma 1 del presente articolo sono stabiliti e disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 18 - Numero legale e validità delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Consiglio comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad

eccezione dei casi per cui le leggi o il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 19 - Doveri e prerogative del consigliere

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l'intera comunità cittadina ed esercita le funzioni senza vincoli di mandato.
2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalle leggi.
3. È dovere civico dei consiglieri comunali intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto consiglieri.
4. Il consigliere comunale decade dalla propria carica nei casi e secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
5. I consiglieri comunali che non partecipano senza giustificati motivi per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio sono dallo stesso dichiarati decaduti dalla carica fermo rimanendo il diritto degli stessi di far valere le eventuali cause giustificative nei termini e con le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 20 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è nominata con atto del Sindaco che la presiede ed è composta da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge garantendo la presenza dei due generi nel rispetto delle quote previste dalle normative vigenti.
2. Possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale fino ad un massimo del 50% del numero degli assessori.
3. A uno degli Assessori è attribuito la carica di Vicesindaco. Il Vicesindaco esercita tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
4. Il Sindaco può revocare dall'incarico nel corso del mandato amministrativo uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni di uno o più Assessori non comportano la decadenza della Giunta. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
6. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e possono intervenire nella discussione.
7. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo. In sua assenza le funzioni sono svolte dall'assessore più anziano di età.

Articolo 21 - Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi, al Segretario e ai responsabili di settore.
2. La Giunta comunale collabora con il Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali. Attua altresì gli indirizzi del Consiglio ed esercita attività di iniziativa e di impulso sottoponendo al Consiglio le proposte istruite e redatte secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
3. La Giunta è tra l'altro competente alla:
 - approvazione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - autorizzazione a promuovere o resistere alle liti e alla approvazione di transazioni;
 - approvazione del Piano esecutivo di gestione.
4. Riferisce al Consiglio comunale gli esiti della propria attività con riguardo all'attuazione delle linee programmatiche.

Articolo 22 - Il Sindaco – Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
2. Il Sindaco è eletto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, designa e revoca, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. Il Sindaco trasmette le linee programmatiche ai fini della relativa approvazione in Consiglio comunale.
5. Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Egli sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
8. Il Sindaco provvede a nominare i componenti della Giunta e revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
9. Il Sindaco può attribuire e revocare ai componenti la Giunta le deleghe, nonché specifici incarichi referenti e istruttori definendo anche opportune forme di coordinamento. Può assegnare ai consiglieri comunali l'espletamento di mere attività di studio e approfondimento di determinati problemi e progetti senza che ciò costituisca delega di

competenze o attribuzione di procedimenti amministrativi.

Articolo 23 – Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco tra i consiglieri eletti, sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Articolo 24 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o dei componenti della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

TITOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Articolo 25 - Organizzazione degli uffici e del personale - Principi generali e finalità

1. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.
2. Gli uffici sono organizzati in modo da:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
 - c) assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

Articolo 26 - Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.
2. La Giunta approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri:
 - di funzionalità ed economicità di gestione;
 - di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
 - valorizzazione e responsabilizzazione del personale;
 - flessibilità nell'attribuzione delle competenze agli uffici e nella gestione delle risorse umane, previa formazione del personale.
4. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.
5. Il Regolamento comunale disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché, nel rispetto del presente Statuto, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.
6. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
7. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio nei documenti di Bilancio annuale e pluriennale.
8. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli

indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.

9. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 27 – Il Segretario comunale

1. Il comune ha un Segretario comunale dipendente del Ministero dell'Interno nominato dal Sindaco.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto dei compiti espressamente assegnatigli dalla legge, svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione.

6. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività.

7. Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può nominare un Vicesegretario comunale individuato tra le posizioni organizzative dell'ente in possesso dello stesso diploma di laurea previsto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

8. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 28 - Diritti e doveri dei dipendenti – Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

1. I dipendenti comunali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini e dell'ente nel rispetto del codice di comportamento e del Piano integrato di attività e organizzazione adottati dall'ente.

Articolo 29 - Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.

2. Il Comune persegue l'obiettivo di omogeneizzazione di tasse, tariffe, e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Articolo 30 – Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera il bilancio ed il rendiconto della gestione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio e alla sua rendicontazione, anche attraverso gli strumenti del bilancio partecipato e del bilancio sociale.

Articolo 31 - Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale - Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dall'Organismo Indipendente di Valutazione e/o Nucleo di valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.
4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.
5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata dell'Organismo sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

Articolo 32 - Controlli interni

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.
2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

Articolo 33 - Controlli preventivi e successivi

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.
2. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Segretario.
3. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo e le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al Consiglio comunale.

Articolo 34 - Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il parere di regolarità contabile e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, del Segretario, dei responsabili dei servizi e della Giunta.

Articolo 35 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.
2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO 4 – EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 36- Principi generali

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici locali nei limiti delle proprie competenze determinate dalle disposizioni vigenti e in applicazione dei principi espressi nel Titolo I del presente Statuto.
2. La gestione dei servizi pubblici è rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
3. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, nelle forme associative previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio comunale è competente a individuare le linee di indirizzo della gestione dei servizi pubblici per gli amministratori delle società e di altri organismi partecipati dal Comune, in coerenza con quanto espresso dal presente Statuto.

Articolo 37 - Modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

Articolo 38 - Istituzione

1. Il Comune si può avvalere di istituzioni per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Le istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne approva il Regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Il Consiglio conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali individuati dalle disposizioni vigenti, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. L'istituzione è soggetta all'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 39 - Aziende speciali

1. Il Comune si può avvalere di aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio comunale costituisce l'azienda speciale e ne approva lo Statuto.
2. L'azienda speciale è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 40 - Fondazioni

1. Il Comune può costituire o partecipare a fondazioni per lo svolgimento dei servizi culturali e sociali.

TITOLO 5 – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 41 - Forme di collaborazione

1. Il Comune favorisce e intraprende le opportune forme di collaborazione con gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività, nonché per la gestione dei propri servizi.
2. A tal fine, il Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si organizza avvalendosi degli istituti della convenzione, del consorzio, dell'accordo di programma e di ogni altra forma di associazione, di cooperazione e di programmazione negoziata prevista dalla legge.

Articolo 42 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, la Provincia, l'Unione dei Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Il Comune adopera l'istituto della convenzione per una più razionale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, quando ritenga che esso sia più idoneo, funzionale ed economico della creazione di altri enti o organismi autonomi e distinti.
3. La convenzione può avere per oggetto l'espletamento di qualsiasi funzione o servizio, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e simili, per i quali risulti più utile l'apporto di più enti locali, in relazione all'ampiezza e alla qualità del servizio e in relazione alla dotazione di risorse umane, economiche e strumentali che possono essere utilizzati.
4. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e doveri, le garanzie, nonché le conseguenze in caso di inadempimento e i meccanismi per farle valere e le forme di controllo sulla gestione e l'andamento del servizio, stabilendone le modalità.

Articolo 43 - Consorzi

1. Il Consorzio può essere costituito per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Ad esso si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a maggioranza assoluta dei componenti, approva una convenzione ai sensi del precedente articolo del presente Statuto, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed è disciplinato dalle stesse norme prescritte per le aziende speciali in quanto compatibili.

4. Lo Statuto del Consorzio ne disciplina l'ordinamento e l'organizzazione e ne indica gli organi.
5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Articolo 44 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, l'ente promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni connesso adempimento, così come previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. A tal fine viene convocata una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Consiglio comunale.

TITOLO 6 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 45 - Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini e delle libere forme associative dagli stessi costituite all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni dell'associazionismo, con particolare attenzione agli aspetti di genere e di diversa abilità, all'attività politica e amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge della Regione Emilia-Romagna 22 ottobre 2018, n. 15.
3. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
4. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
5. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei anche informatici, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
6. La partecipazione della società civile può avvenire secondo le forme di seguito elencate:
 - libere associazioni e volontariato;
 - consultazione popolare;
 - petizioni, proposte e istanze;
 - *referendum* consultivo, abrogativo e propositivo;
 - Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi;
 - partecipazione al procedimento amministrativo; e
 - consulte territoriali e/o tematiche.

Articolo 45-bis – Consulte territoriali e/o tematiche

1. Il Comune riconosce le Consulte territoriali e/o tematiche quali propri organismi di democrazia decentrata. Ne riconosce altresì il ruolo primario al fine di favorire la partecipazione del cittadino alla elaborazione e realizzazione di idee e progetti nei vari settori che interessano direttamente o indirettamente il proprio territorio di competenza.
2. Le norme di attuazione vengono demandate ad apposito regolamento.

Articolo 46- Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce, favorisce e promuove il diritto dei cittadini, singoli e associati

all'informazione sull'attività comunale. Tutti i cittadini hanno diritto, in forma singola e associata, di accedere alla visione degli atti amministrativi, secondo le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti in materia.

2. I titolari d'interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto, in forma singola o associata, di accedere agli atti amministrativi, ai documenti, nonché alle informazioni relative agli atti e alle procedure e allo stato di esame di documenti, di progetti e di provvedimenti che comunque li riguardino. Le modalità di accesso e la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi è disciplinata dalla legge e dai regolamenti in materia.

3. Previa deliberazione dell'organo consiliare la difesa civica può essere svolta, tramite convenzione, dal difensore civico regionale.

Articolo 47 - Partecipazione delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Comune assicura alle ragazze e ai ragazzi adeguate forme di libertà di riunione, riconoscendo alle relative manifestazioni il giusto peso in rapporto alla loro età e maturità.

2. In particolare, il Comune promuove tutte le iniziative che siano espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica diretta, anche promuovendo il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 48 – Istanze, petizioni e proposte

1. Il Comune assicura, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi contribuendo con le loro proposte, alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la comuni

2. I cittadini, le associazioni e le imprese del territorio possono presentare al Comune per la tutela di interessi generali, nei modi e termini previsti dal regolamento che disciplina le forme di partecipazione, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale. Per istanza si intende l'indicazione dell'opportunità di iniziare un procedimento. Per petizione si intende la manifestazione di opinioni, inviti, richieste, denunce. Per proposta si intende la prospettazione di indirizzi, interpretazioni e soluzioni in relazione all'attività amministrativa.

Articolo 49 – Consultazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini come

strumento utile a rendere la propria attività amministrativa adeguatamente interprete delle legittime esigenze dei cittadini.

2. La consultazione dei cittadini, in rapporto alla materia, può essere attivata in forme differenziate e articolate, può essere rivolta solo a una parte del corpo elettorale, può essere diretta ai cittadini in base agli ambiti di residenza, all'utenza dei servizi. In ogni caso i soggetti da invitare alla consultazione sono individuati con criteri di imparzialità e di oggettività.

3. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini, deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa delle risposte dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro e intelligibile. Essa può essere promossa secondo le competenze, dal Consiglio comunale e dalla Giunta. Può avvenire in sede di assemblee, tramite sondaggi d'opinione o attraverso altre forme liberamente individuate. La volontà espressa nelle consultazioni deve essere formalmente comunicata all'organo che deve assumere la decisione amministrativa perché sia adeguatamente considerata e resa nota alla cittadinanza, unitamente alle modalità della consultazione effettuata.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni del presente articolo.

Articolo 50 – *Referendum*

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti *referendum* consultivi allo scopo di acquisire il parere della popolazione, su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'ente locale o *referendum* abrogativi di provvedimenti o parte di essi già adottati dagli organi di governo del comune. Il *referendum* è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, ovvero quando lo richiedano almeno un terzo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Al fine di istituire, promuovere e disciplinare le modalità operative del *referendum* deve essere previamente approvato il corrispondente regolamento che a tutti gli effetti di legge integra i riferimenti normativi sul tema e ne dettaglia ogni aspetto procedimentale.

3. Non possono essere oggetto di consultazione i provvedimenti amministrativi riguardanti le seguenti materie:

- tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
- pubblico impiego;
- provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- lo Statuto del comune e di aziende speciali;
- il regolamento del Consiglio comunale;
- gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;
- previsioni urbanistiche e strumenti attuativi delle stesse;
- designazione, nomina, elezione o revoca di rappresentanti;
- attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

4. Il *referendum* abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso

qualora gli stessi:

- a) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
- b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

TITOLO 7 – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51 – Procedura di approvazione. Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo on line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune.

Articolo 52 – Modifiche

1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
2. Ogni norma integrativa o modificativa del presente Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità di approvazione dello stesso.
3. Lo Statuto è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 53 - Potestà regolamentare

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo statuto nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta salvo gli atti regolamentari demandati dalla legge alla competenza della Giunta.
3. I regolamenti di competenza consiliare diventano obbligatori il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio comunale ai sensi dell'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi codice civile).

Articolo 54 – Rinvio

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di ordinamento enti locali.